

L'imposta sulla birra in Svizzera



Indice

1	Cenni storici	3
2	Obbligo fiscale.....	3
2.1	Basi legali per l'imposizione.....	3
2.2	Imposizione.....	3
2.3	Birra, miscele di bevande basate sulla birra e birra analcolica.....	4
3	Sistematica fiscale.....	4
3.1	Registro dei fabbricanti di birra (obbligo di annuncio e di registrazione)....	4
3.2	Autodichiarazione.....	4
3.3	Esenzioni fiscali.....	5
4	Tariffa fiscale nell'imposta di fabbricazione a canone.....	5
5	Malto da birra (importazione in franchigia doganale).....	7
6	Il mercato della birra in Svizzera.....	7
7	Dati statistici.....	8
7.1	Andamento dei birrifici soggetti all'imposta.....	8
7.2	Consumo di birra.....	9
7.3	Importazioni ed esportazioni.....	10
7.4	Entrate fiscali.....	11

1 Cenni storici

Già alla fine del XIX secolo ci furono interventi parlamentari che chiedevano l'imposizione della birra, ma vennero respinti tutti perché un'imposta sulla birra avrebbe comportato una distorsione della concorrenza se, oltre alle acque distillate già assoggettate all'imposta, fossero state imposte anche le altre bevande alcoliche (vino compreso).

La birra diventò per la prima volta una fonte di finanziamento per la Confederazione nel 1927, quando un decreto federale urgente stabilì di riscuotere, oltre al normale dazio, un sopraddazio sulle importazioni di orzo da birra, malto da birra e birra.

Quando la crisi economica mondiale degli anni Trenta iniziò a incidere sulle finanze della Confederazione, nel 1934 il Consiglio federale decise di introdurre un'imposta generale sulle bevande. Questa decisione, avvertita in particolare dai viticoltori, portò tre anni dopo all'abrogazione del decreto. Tuttavia, l'imposta sulla birra permase.

L'introduzione dell'imposta sulla cifra d'affari del 1941 segnò l'avvio di un sistema che garantiva un onere fiscale complessivo gravante la birra costante rispetto al prezzo all'ingrosso. Con lo sgretolamento del cartello della birra avvenuto nel 1992 e le misure nel quadro del GATT, la determinazione dell'aliquota d'imposta fu delegata all'AFD.

L'articolo 131 Cost. non prevede più che l'onere fiscale complessivo gravante la birra (imposta sulla birra e IVA) sia garantito proporzionalmente al suo prezzo. In tal modo è stato possibile dissociare l'imposta sulla birra dal suo prezzo e dall'ammontare dell'IVA.

La legge federale del 6 ottobre 2006 sull'imposizione della birra (legge sull'imposizione della birra, LIB) è entrata in vigore il 1° luglio 2007.

2 Obbligo fiscale

2.1 Basi legali per l'imposizione

- Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., [RS 101](#), art. 131)
- Legge federale del 6 ottobre 2006 sull'imposizione della birra (LIB; [RS 641.411](#))
- Ordinanza del 15 giugno 2007 sull'imposizione della birra (OIBir; [RS 641.411.1](#))

L'imposta sulla birra è un'imposta speciale di consumo (tassa prettamente fiscale). Le entrate confluiscono nella cassa della Confederazione.

2.2 Imposizione

La Confederazione riscuote un'imposta sulla birra fabbricata nel territorio doganale svizzero o ivi importata. Viene imposta la birra con un tenore alcolico non superiore al 15 per cento del volume.

La birra ottenuta esclusivamente mediante fermentazione avente un tenore alcolico più elevato è assoggettata all'imposta sulle bevande spiritose. Sottostanno a questa imposta anche le birre con aggiunta di acquavite. Per maggiori informazioni al riguardo, contattare la Sezione imposta sugli spiritosi:

spirituosen@bazg.admin.ch

2.3 Birra, miscele di bevande basate sulla birra e birra analcolica

Secondo la LIB, per «birra» si intende:

- la birra a base di malto (voce di tariffa 2203);
- le miscele di birra a base di malto con bevande non alcoliche o con prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione (voce di tariffa 2206);
- la birra analcolica (voce di tariffa 2202).

La birra il cui tenore alcolico non supera lo 0,5 per cento del volume (birra senz'alcol) è esente da imposta.


3 Sistemática fiscale

3.1 Registro dei fabbricanti di birra (obbligo di annuncio e di registrazione)

Chiunque, a scopi commerciali, intenda fabbricare birra sul territorio doganale deve fare la registrazione nel ePortal (Self-Care). L'iscrizione, che è gratuita, presuppone che il fabbricante sia domiciliato nel territorio doganale o iscritto nel registro di commercio.

3.2 Autodichiarazione

L'imposta sulla birra fabbricata in Svizzera è riscossa secondo il **principio di autodichiarazione**. I fabbricanti di birra registrati sul territorio doganale (Principato del Liechtenstein compreso) trasmettono la relativa dichiarazione a cadenza trimestrale o annuale. Le scadenze per l'inoltro della dichiarazione e per il versamento dell'imposta sono elencate di seguito:



Le piccole birrerie con una produzione annuale fino a 100 ettolitri fanno la dichiarazione fiscale una volta per anno. In linea di massima, per la birra fabbricata nel territorio doganale il credito fiscale sorge nel momento in cui la birra abbandona lo stabilimento di fabbricazione o è utilizzata per il consumo all'interno di quest'ultimo.

Il credito fiscale per la birra importata sorge al momento dell'immissione in libera pratica.

3.3 Esenzioni fiscali

La birra è esente da imposta qualora non sia utilizzata a scopo voluttuario, bensì a scopo commerciale nella fabbricazione di altre derrate alimentari o di prodotti cosmetici e farmaceutici. In particolare è esente da imposta se viene utilizzata:

- nella fabbricazione di aceto;
- direttamente o come componente di prodotti semilavorati nella fabbricazione di derrate alimentari, per quanto il tenore alcolico non superi cinque litri di alcol puro per 100 chilogrammi di prodotto;
- quale agente colorante (birra di colorazione) per la birra;
- nella fabbricazione di shampoo;
- in forma denaturata per la fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate alimentari;
- nella fabbricazione di medicinali;
- nella fabbricazione di bevande distillate;
- ai sensi dell'articolo 8 della legge sulle dogane.

La birra esportata dalla Svizzera non è soggetta a imposizione. Nella dichiarazione fiscale la quantità può essere dedotta dalla quantità soggetta all'imposta.

È inoltre esente da imposta la birra fabbricata da privati in impianti ed economie domestiche proprie e destinata esclusivamente al consumo personale a titolo gratuito. In questo caso la quantità di birra esente da imposta ammonta al massimo a 400 litri per anno civile; ascende a 800 litri per anno civile per gli stabilimenti di fabbricazione su base associativa.

4 Tariffa fiscale nell'imposta di fabbricazione a canone

Nel 2007, con la legge sull'imposizione della birra, è stato dato seguito alla richiesta politica di applicare uno sgravio fiscale per i fabbricanti di birra di piccole e medie dimensioni. I birrifici hanno diritto a una riduzione di diverso ammontare che si basa sulla produzione annua. La riduzione massima, pari al 40 per cento sulla tariffa d'imposta, si raggiunge con una produzione annua inferiore a 16 000 ettolitri. In questa categoria rientra il 96 per cento dei fabbricanti di birra registrati, per i quali l'imposta si riduce da 25 a 15 centesimi al litro di birra normale.

Al fine di garantire la parità di trattamento, l'agevolazione fiscale è concessa anche alla birra importata proveniente da piccoli birrifici esteri. La riduzione avviene nella procedura di restituzione. L'imposizione è calcolata in base al tenore di mosto iniziale, espresso in gradi Plato.

Tariffa dell'imposta di fabbricazione a canone della birra

Scaglioamento in base alla quantità da 15 000 a 55 000 hl

Produzione annua	Riduzione	Onere	Aliquota d'imposta per ettolitro		
			Fino a 10,0 gradi Plato Fr.	10,1 - 14,0 gradi Plato Fr.	da 14,1 gradi Plato Fr.
Ettolitri	in %	in %			
55 000	0	100	16.88	25.32	33.76
54 000	1	99	16.71	25.07	33.42
53 000	2	98	16.54	24.81	33.08
52 000	3	97	16.37	24.56	32.75
51 000	4	96	16.20	24.31	32.41
50 000	5	95	16.04	24.05	32.07
49 000	6	94	15.87	23.80	31.73
48 000	7	93	15.70	23.55	31.40
47 000	8	92	15.53	23.29	31.06
46 000	9	91	15.36	23.04	30.72
45 000	10	90	15.19	22.79	30.38
44 000	11	89	15.02	22.53	30.05
43 000	12	88	14.85	22.28	29.71
42 000	13	87	14.69	22.03	29.37
41 000	14	86	14.52	21.78	29.03
40 000	15	85	14.35	21.52	28.70
39 000	16	84	14.18	21.27	28.36
38 000	17	83	14.01	21.02	28.02
37 000	18	82	13.84	20.76	27.68
36 000	19	81	13.67	20.51	27.35
35 000	20	80	13.50	20.26	27.01
34 000	21	79	13.34	20.00	26.67
33 000	22	78	13.17	19.75	26.33
32 000	23	77	13.00	19.50	26.00
31 000	24	76	12.83	19.24	25.66
30 000	25	75	12.66	18.99	25.32
29 000	26	74	12.49	18.74	24.98
28 000	27	73	12.32	18.48	24.64
27 000	28	72	12.15	18.23	24.31
26 000	29	71	11.98	17.98	23.97
25 000	30	70	11.82	17.72	23.63
24 000	31	69	11.65	17.47	23.29
23 000	32	68	11.48	17.22	22.96
22 000	33	67	11.31	16.96	22.62
21 000	34	66	11.14	16.71	22.28
20 000	35	65	10.97	16.46	21.94
19 000	36	64	10.80	16.20	21.61
18 000	37	63	10.63	15.95	21.27
17 000	38	62	10.47	15.70	20.93
16 000	39	61	10.30	15.45	20.59
15 000	40	60	10.13	15.19	20.26

5 Malto da birra (importazione in franchigia doganale)

Il malto da birra della voce di tariffa 1107 (anche torrefatto) può essere importato in Svizzera in franchigia doganale. L'importatore deve depositare previamente un impegno d'impiego presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC nel quale conferma che il malto viene utilizzato unicamente per produrre birra e non per altri scopi. All'atto dell'importazione è necessario versare soltanto l'emolumento per merci fruenti dell'agevolazione doganale (fr. 0.15 per 100 kg lordi).

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Misure economiche
Taubenstrasse 16
3003 Berna
Tel. +41 58 462 65 73
Tel. +41 58 464 87 11

6 Il mercato della birra in Svizzera

Negli ultimi anni il numero di birrifici svizzeri soggetti all'imposta è nettamente aumentato. Si tratta – praticamente senza eccezioni – di microbirrifici o piccoli birrifici regionali. In questi casi l'obbligo fiscale sorge quando la produzione annua supera i 400 litri (consumo proprio esente da imposta) e/o quando una parte della produzione viene consegnata a terzi. L'imposta di fabbricazione a canone, in vigore dal 2007, ha determinato uno sgravio fiscale per i birrifici di piccole e medie dimensioni e contribuito positivamente al loro sviluppo.

In Svizzera la birra è considerata una bevanda popolare ed è presente nel nostro quotidiano grazie a una lunga storia e tradizione. Le birre normali (lager) a bassa fermentazione sono le preferite. Ultimamente si constata un aumento della domanda di birre speciali o regionali.

Inoltre si stanno diffondendo sempre più i prodotti destinati al pubblico femminile, ad esempio birre a base di riso, miscele di bevande fruttate basate sulla birra o birre leggere, apprezzate peraltro anche dagli sportivi. È opportuno rammentare le birre artigianali o «craft beer» affermatesi sul mercato della birra svizzero. Nella produzione di queste birre la priorità non viene data alla quantità prodotta, bensì alla creazione di nuovi aromi che rispecchiano le preferenze personali del mastro birraio.

Attualmente sono molto richieste le birre con lievito a fermentazione alta (ale, porter e stout), le birre robuste di produzione stagionale e le birre aromatizzate. In estate sono molto gradite le birre Weizen.

Nel nostro Paese il mercato della birra è dominato da un gruppo ristretto di fabbricanti di grandi dimensioni, malgrado l'elevato numero di birrifici presente sul territorio. I 20 maggiori fabbricanti di birra producono quasi il 95 per cento della produzione nazionale. I birrifici che producono più di 1000 ettolitri l'anno sono soltanto una cinquantina.


7 Dati statistici

7.1 Andamento dei birrifici soggetti all'imposta





7.2 Consumo di birra

Rapporto produzione nazionale/importazioni (in hl)




7.3 Importazioni ed esportazioni



7.4 Entrate fiscali

Entrate fiscali in milioni di franchi



Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Imposta sul tabacco e sulla birra
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont

bier@bazg.admin.ch

www.bazg.admin.ch

Tel. +41 58 462 65 00